ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Deliberazione n. 10

OGGETTO: Modifiche al "Regolamento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione adottato con deliberazione" n. 1 del 22 aprile 2020.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 18 gennaio 2023

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il D.P.R. del 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vicepresidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. dell'11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Il Segretario

Firmato Digitalmente da:
Gaetano Corsini
Sottoscritto in data: 18/01/2023

Il Presidente

Firmato Digitalmente da:
Pasquale Tridico
Sottoscritto in data: 18/01/2023

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;

Visto l'art. 5, comma 2, del citato D.P.R. 366/1997, il quale prevede che il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, è disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze deliberato dal Consiglio stesso;

Visto il "Regolamento per le riunioni del Consiglio di Amministrazione" adottato con deliberazione n. 1 del 22 aprile 2020;

Tenuto conto della necessità di adeguare le previsioni del suddetto Regolamento al nuovo assetto organizzativo delle strutture a supporto degli Organi, introdotto con l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali adottato con la citata deliberazione n. 137/2022;

Tenuto conto della necessità di regolamentare l'uso degli strumenti tecnologici al fine di garantire le condizioni idonee ad assicurare il regolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione, anche esclusivamente mediante collegamento da remoto dei partecipanti;

Tenuto conto, altresì, della necessità di prevedere conseguentemente, nelle ipotesi di convocazione del Consiglio di Amministrazione mediante parziale partecipazione in videoconferenza, la non necessaria compresenza del Presidente e del

Segretario nel medesimo luogo indicato nell’atto di convocazione;

Ravvisata l’opportunità di recepire in sede regolamentare le disposizioni relative alle modalità procedurali adottate in materia di digitalizzazione dei flussi documentali;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare in tal senso il citato “Regolamento per le riunioni del Consiglio di Amministrazione”;

DELIBERA

di modificare, per le motivazioni e nei termini indicati nelle premesse, il “Regolamento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione” di cui alla deliberazione n. 1 del 22 aprile 2020.

Il testo del Regolamento, come modificato, è allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante.

La presente deliberazione viene inviata, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del D.P.R. n. 639/1970, al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
Gaetano Corsini	Pasquale Tridico

Allegato alla deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 10 del 18 gennaio 2023

REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI
DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

INDICE

TITOLO I
Norme preliminari — articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6;

TITOLO II
Della convocazione — articoli 7; 8; 9;

TITOLO III
Della riunione — articolo 10;

TITOLO IV
Della discussione — articoli 11; 12; 13; 14;

TITOLO V
Della votazione e dell'esecuzione — articoli 15; 16; 17; 18;

TITOLO VI
Del verbale — articoli 19; 20; 21;

TITOLO VII
Disposizioni finali — articolo 22; 23.

TITOLO I
NORME PRELIMINARI

Articolo 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'INPS in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e dai regolamenti emanati ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 400/1988.

Articolo 2
Ordine del giorno e convocazione

1. Il Presidente predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza e ne assicura la relativa istruttoria.

2. Nella predisposizione dell'ordine del giorno il Presidente tiene conto anche degli argomenti indicati dai singoli Consiglieri.

3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, accerta la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione, partecipa le eventuali comunicazioni, regola e riassume la discussione, dispone, in base alle risultanze dei dibattiti intervenuti nell'ambito del Consiglio, eventuali supplementi di istruttoria, pone in votazione le proposte di deliberazione e ne proclama l'esito.

4. Alla fine dei lavori dichiara sciolta la riunione.

5. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei suoi componenti, entro otto giorni da tale richiesta, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati nella richiesta medesima.

6. Il Presidente può disporre, anche su proposta del Direttore generale, in caso di assoluta urgenza che non consenta una convocazione del Consiglio di Amministrazione in tempo utile ad evitare un pregiudizio per l'Istituto, l'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo l'obbligo di presentarli per la ratifica al Consiglio stesso nella prima seduta utile. Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare nella stessa seduta.

7. Per il caso di assenza o impedimento del Presidente, e nelle ipotesi previste al successivo articolo 6, la Presidenza viene assunta dal Vicepresidente o, in mancanza, dal Consigliere di

Amministrazione più anziano di età presente.

Articolo 3
Partecipazione alle sedute

1. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore generale con voto consultivo. Alle medesime sedute intervengono i componenti del Collegio dei sindaci e vi assiste il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo.

2. Il Direttore generale, in relazione ad argomenti particolari iscritti all'ordine del giorno, può farsi assistere dai responsabili delle Direzioni centrali e dei Coordinamenti Professionali o da loro sostituti che, su sua indicazione, partecipano alle riunioni del Consiglio lasciando la seduta dopo l'informativa al Consiglio stesso. Tale partecipazione da parte dei predetti soggetti può avvenire anche su richiesta del Presidente formulata al Direttore generale.

3. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano, su richiesta del Presidente, i responsabili delle strutture di supporto al Consiglio di Amministrazione come individuati dal vigente Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS.

4. In casi particolari il Presidente, anche su richiesta dei componenti del Consiglio di Amministrazione, può invitare a partecipare alle sedute soggetti esterni. La partecipazione ai lavori del Consiglio di Amministrazione è limitata al momento esclusivo della informativa.

5. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, altresì, il Segretario di cui all'articolo 21 del presente Regolamento con funzioni di verbalizzazione.

Articolo 4
Riunione riservata

1. Per materie di particolare delicatezza ovvero per questioni che coinvolgono l'onorabilità della persona, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, su richiesta di uno dei membri e su proposta del Presidente, che la riunione sia riservata ai soli componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, al Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo e al Direttore Generale.

2. In tali casi, le funzioni di segreteria sono esercitate dal più giovane di età tra i componenti del Consiglio di Amministrazione

presenti, che provvede alla stesura del verbale. A tal fine, il Presidente può disporre che la discussione sia registrata.

Articolo 5
Mancata partecipazione dei componenti

1. I membri del Consiglio di Amministrazione, che sono impossibilitati a prendere parte a una riunione ordinaria, salvo casi di forza maggiore, ne informano la Segreteria del Presidente, del Vicepresidente e del Consiglio di Amministrazione almeno ventiquattro ore prima della riunione medesima, anche ai fini dell'attivazione dell'eventuale collegamento in videoconferenza.

2. Il Presidente, all'inizio di ogni riunione, dà comunicazione delle assenze giustificate.

3. Nel caso in cui un consigliere, per più di tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non partecipi alle riunioni ordinarie, il Consiglio di Amministrazione attiva le procedure ai fini dell'eventuale dichiarazione di decadenza.

Articolo 6
Conflitto di interessi

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale debbono allontanarsi dalla sala della riunione durante la discussione e hanno l'obbligo di astenersi dalla votazione, in tutte le ipotesi in cui si trovano in posizione di conflitto di interessi ai sensi di quanto disposto dal vigente Codice di comportamento.

2. Il suddetto conflitto di interessi deve essere tempestivamente dichiarato dai soggetti suindicati e debitamente riportato nel relativo verbale.

3. In caso di componente collegato in videoconferenza è disposta la disattivazione del collegamento.

4. Ai soli fini della validità della riunione è considerato presente il membro che si allontana dopo aver dichiarato di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 1 deve allontanarsi dalla sala della riunione anche il Segretario.

TITOLO II
DELLA CONVOCAZIONE

Articolo 7
Sede e modalità di svolgimento della riunione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato secondo le modalità alternative di seguito indicate:

   a) con la presenza fisica di tutti i partecipanti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si intende convocato, salvo casi eccezionali, adeguatamente motivati, presso la Direzione generale dell'Istituto. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la raccolta dei mezzi necessari alla stesura del verbale;

   b) con parziale partecipazione in videoconferenza. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si intende convocato, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati, presso la Direzione generale dell'Istituto. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo indicato in convocazione in cui deve trovarsi almeno il Segretario, onde consentire l'identificazione anche dei partecipanti fisicamente presenti e la raccolta dei mezzi necessari alla stesura del verbale. I singoli partecipanti, che optino per la partecipazione in videoconferenza, hanno l'obbligo di informare, almeno ventiquattro ore prima della stessa, la Segreteria del Presidente, del Vicepresidente e del Consiglio di Amministrazione. La presenza in videoconferenza deve intendersi come partecipazione presso la Direzione Generale. Le predette modalità si osservano anche quando la comunicazione di partecipazione in videoconferenza abbia luogo successivamente alla convocazione della seduta nelle modalità di cui alla lettera a). Coloro che partecipano in videoconferenza alla riunione sono tenuti ad assicurare che il collegamento avvenga in modo da garantire la riservatezza della riunione;

   c) totale partecipazione in videoconferenza, a cui tutti i partecipanti possono intervenire esclusivamente mediante collegamento telematico. In tal caso, la riunione si svolge esclusivamente attraverso mezzi di interconnessione che consentano a tutti il collegamento da remoto, compreso il Segretario. L'atto di convocazione deve espressamente indicare che la riunione si svolgerà esclusivamente in videoconferenza, senza che sia necessario indicare il luogo della riunione. Tutti i partecipanti sono tenuti ad assicurare che il collegamento avvenga in modo da

garantire la riservatezza della riunione.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), qualora si verifichi il malfunzionamento del collegamento in videoconferenza che impedisca ai singoli partecipanti di prendere parte alla riunione, si potrà ricorrere limitatamente agli stessi all'utilizzo del solo collegamento audio, previo consenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione in presenza e/o utilmente collegati in videoconferenza.

Articolo 8
Convocazione

1. La convocazione deve essere fatta per iscritto e inviata ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo, al Collegio dei Sindaci, nonché al Direttore generale ed al Dirigente generale che svolge le funzioni vicarie.

2. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora fissati per la riunione, le modalità di svolgimento della riunione, nonché l'ordine del giorno con l'elenco degli argomenti da trattare e, nei soli casi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 7, la sede in cui è convocata la riunione.

3. La convocazione deve essere inviata non meno di otto giorni prima della data prevista per la riunione o, caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

4. La convocazione deve essere inviata ai destinatari all'indirizzo istituzionale di posta elettronica. Qualora, per particolari motivi, non sia possibile procedere con le modalità di cui al precedente periodo, l'avviso deve essere inviato con telegramma, indicando sommariamente gli argomenti da trattare, fermo restando l'obbligo di trasmissione dei documenti.

Articolo 9
Invio della documentazione

1. Le relazioni sugli argomenti da trattare sono, di regola, trasmesse con la convocazione. L'invio della documentazione contenente dati sensibili deve essere appositamente contraddistinta ed inviata in forma riservata nel rispetto di quanto previsto in materia dalla

vigente normativa.

2. Le relazioni concernenti gli argomenti aggiunti di cui all'articolo 12 nonché quelle relative ai casi di particolare urgenza possono essere distribuite -ove non ne sia stato possibile il preventivo invio- anche all'inizio o nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione. Tale documentazione è contestualmente inviata, per via telematica, ai componenti collegati in videoconferenza.

3. Ogni singolo componente del Consiglio di Amministrazione può avanzare al Direttore generale, tramite il Presidente, motivata richiesta di relazione suppletiva su specifici argomenti iscritti all'ordine del giorno; detta relazione suppletiva è fornita - oltre che al richiedente - anche agli altri componenti del Consiglio, nonché al Collegio dei Sindaci ed al Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo.

TITOLO III
DELLA RIUNIONE

Articolo 10
Validità della riunione

1. Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

2. Se nel giorno stabilito per la riunione, all'ora prefissata, non è presente la maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente, trascorsi trenta minuti, dichiara deserta la riunione e la rinvia ad altro giorno rispettando quanto previsto al precedente articolo 8 .

3. La verifica del numero legale può essere effettuata, in qualsiasi momento, di iniziativa del Presidente o su richiesta anche di un solo consigliere, ovvero di un componente del Collegio dei sindaci o del Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo.

4. Quando la riunione non può aver luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, quelli degli assenti giustificati e l'ora in cui è dichiarata deserta la riunione.

TITOLO IV

DELLA DISCUSSIONE

Articolo 11
Interventi e mozioni

1. Chiunque intenda prendere la parola deve preventivamente farne richiesta al Presidente, il quale stabilisce il turno da seguire nella discussione in base all'ordine delle richieste.

2. Ha diritto di precedenza, in ogni caso, la mozione d'ordine che può essere illustrata dal richiedente appena esaurito l'intervento in corso.

3. Ciascun intervento non può superare i dieci minuti. In occasione della discussione di argomenti di particolare complessità, il Consiglio di Amministrazione stabilisce il limite massimo della durata di ciascun intervento.

Articolo 12
Argomenti all'Ordine del giorno

1. Non si può discutere, né deliberare su argomenti che non siano stati preventivamente iscritti all'ordine del giorno.

2. In casi eccezionali di necessità e urgenza, è ammessa la discussione e la deliberazione su singoli argomenti aggiunti all'ordine del giorno, qualora il Presidente, di sua iniziativa o su proposta di uno o più consiglieri, ne faccia motivata richiesta all'inizio delia riunione e la richiesta stessa sia accolta a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13
Inversione dell'Ordine del giorno

1. L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno è decisa dal Consiglio di Amministrazione qualora il Presidente, di sua iniziativa o su proposta di uno o più consiglieri, ne faccia richiesta e questa sia accolta dalla maggioranza dei presenti.

2. Il Presidente può proporre, all'inizio della riunione, lo stralcio dall'ordine del giorno di uno o più argomenti, informando delle ragioni il Consiglio di Amministrazione, il quale accoglie o respinge la proposta stessa a maggioranza dei presenti.

Articolo 14
Interpellanze

1. I componenti dei Consiglio di Amministrazione possono rivolgere alla fine della riunione interpellanze al Presidente il quale fornisce risposte nel corso della stessa o di successive sedute e, comunque, non oltre i 15 giorni dalla data dell'interpellanza.

TITOLOV
DELLA VOTAZIONE E DELL'ESECUZIONE

Articolo 15
Validità delle votazioni

1. Salvo quanto diversamente previsto da disposizioni legislative o regolamentari, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e hanno efficacia immediata.

2. Qualora non venga raggiunta la suddetta maggioranza, tenendo conto di tutti i partecipanti al voto, il provvedimento propostô è respinto.

3. Le astensioni non sono computate nella determinazione della maggioranza.

4. In caso di parità tra i voti favorevoli e i voti contrari prevale il voto del Presidente.

Articolo 16
Modalità delle votazioni

1. Le votazioni avvengono per alzata di mano o, se disposto dal Presidente, per appello nominale. Il Presidente può anche disporre che le votazioni avvengano mediante sistemi di rilevazione elettronica. In caso di riunione tenuta in videoconferenza, la votazione avviene per appello nominale.

2. Ciascun componente ha diritto ad una breve dichiarazione prima dell'inizio della votazione.

3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla comunicazione dell'esito della votazione stessa.

4. Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova, se richiesta anche da uno solo dei presenti, prima della comunicazione dell'esito delle votazioni.

Articolo 17
Ordine delle votazioni

1. La votazione ha luogo prima sugli eventuali emendamenti e poi sull'intero schema del provvedimento.

2. Ove siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo deliberativo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi.

Articolo 18
Dell'esecuzione delle deliberazioni consiliari

1. Il Presidente trasmette al Direttore generale le delibere assunte ai sensi del presente Regolamento perché ne assicuri l'esecuzione.

2. Il Direttore Generale entro un mese dalla data della

deliberazione consiliare, ove non si sia provveduto nel senso deliberato, comunica al Consiglio di Amministrazione i motivi della mancata esecuzione.

TITOLO VI

DEL VERBALE

Articolo 19

Redazione del verbale

1. Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto dal Segretario e firmato dal Presidente e dal Segretario medesimo.

2. Il verbale è redatto riportando i punti fondamentali della discussione, nonché i fatti avvenuti.

3. La registrazione video/fonica della seduta e la relativa trascrizione costituiscono mezzi per la redazione del verbale e restano conservati agli atti dell'Istituto fino alla data della sua approvazione.

4. Il verbale deve contenere l'intestazione dell'Organo, la data della riunione, l'ora d'inizio e di chiusura della stessa, i nomi dei presenti, la procedura e l'esito delle votazioni, il voto consultivo del Direttore generale, le motivazioni e il dispositivo dei provvedimenti adottati e le dichiarazioni testuali che gli intervenuti chiedano che siano espressamente riportate.

5. Le dichiarazioni testuali di cui al comma 4 possono essere redatte per iscritto dal componente interessato e costituiscono parte integrante del verbale.

6. Il verbale e gli atti preparatori delle deliberazioni non sono oggetto di pubblicazione. Per l'esercizio del diritto di accesso ai predetti atti trovano applicazione le disposizioni in vigore in materia di accesso e di protezione dei dati personali.

Articolo 20

Approvazione del verbale

1. Il verbale è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione in una delle successive sedute e, comunque, entro 60 giorni e si intende approvato senza votazione quando sul testo non sono formulate osservazioni di carattere sostanziale.

2. La bozza del verbale deve pervenire ai consiglieri almeno tre giorni prima della seduta in cui l'approvazione dello stesso è posta all'ordine del giorno.

3. In sede di approvazione del verbale non si può riaprire la discussione sugli argomenti che ne formano oggetto.

4. Gli eventuali rilievi possono riguardare gli interventi svolti in discussione, l'indicazione del tenore del voto e dei motivi del medesimo, la conformità del verbale ai fatti avvenuti e al significato delle parole pronunciate.

5. Degli eventuali chiarimenti o precisazioni avvenuti su richiesta di singoli componenti è dato atto nel verbale di approvazione.

6. Il verbale, sottoscritto digitalmente dal Presidente e dal Segretario o, nei casi di comprovata impossibilità, con firma autografa e apposizione della sigla in ogni foglio da parte dei medesimi soggetti, fa piena prova delle dichiarazioni delle parti intervenute e degli altri fatti avvenuti nel corso della seduta.

7. Il verbale è trasmesso a tutti gli Organi presenti in seduta, nonché al Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo.

Articolo 21
Il Segretario

1. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono esercitate dal Dirigente designato dal Responsabile della Segreteria del Presidente, del Vicepresidente e del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22
Rimborso delle spese

1. Ove ne ricorrano i presupposti, e sempre che ciò sia reso necessario dalla durata della seduta del Consiglio di Amministrazione, si applicano le disposizioni di cui alla disciplina del Regolamento per il rimborso delle spese dei componenti degli Organi centrali che prevede i limiti di un solo pernottamento antecedente o successivo alla riunione stessa nonché del Regolamento di gestione della foresteria.
2. Qualunque altro accesso, in assenza di una convocazione ufficiale del Presidente, può avvenire esclusivamente a spese dell'interessato, fatte salve comprovate esigenze connesse alle attività istituzionali dell'Ente.

Articolo 23
Pubblicità

1. Il presente Regolamento, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia di trasparenza, è pubblicato sul sito istituzionale e sulla intranet dell'Istituto.